

LINEE GUIDA DOMANDE DI CIG IN DEROGA

La disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga ha la funzione di estendere gli strumenti esistenti (Cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione) ai lavoratori che in base alla normativa vigente (L. 164/1975 e L. 223/91) ne sarebbero esclusi.

Il quadro normativo di riferimento degli ammortizzatori sociali in deroga è costituito dall'articolo 19, commi 8 - 9bis - 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art. 7-ter, commi da 1 a 11, della legge n. 33/2009, del Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 46441/09, dall'accordo quadro per l'erogazione della CIGS in deroga del 30 aprile 2009, sottoscritto tra la Regione Toscana e le Parti Sociali (associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali dei lavoratori), e dal D.L. 78/2009.

A decorrere dalla data del 04/05/09 le domande di concessione della CIG in deroga per l'anno 2009 sono presentate alla Regione Toscana, che ne cura l'istruttoria ed emana i provvedimenti autorizzativi.

1. Presupposti per la richiesta e destinatari del trattamento

Ai sensi della L. n. 2/2009 costituiscono motivo di accesso alla CIG in deroga le crisi aziendali o occupazionali (crisi di mercato; mancanza di lavoro; mancanza di commesse o di ordini; mancanza di materie prime; altri eventi imprevisti ed improvvisi).

1.1. Imprese tipologia A

Imprese di qualsiasi settore operanti in Toscana i cui dipendenti non possono usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria e che sono investite da processi straordinari di crisi che determinano l'esigenza di sospensione dei lavoratori (tipologia A di cui all'accordo quadro 30.04.09).

1.2. Imprese tipologia B

Imprese che non rientrano tra quelle di cui alla precedente lettera a) e che non possono accedere alle forme di cassa integrazione guadagni previste dalla normativa a regime, o che abbiano esaurito i periodi di cassa integrazione guadagni prevista dalla normativa vigente (tipologia B di cui all'accordo quadro 30.04.09).

2. Lavoratori beneficiari

I lavoratori subordinati con anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso l'impresa richiedente aventi la qualifica di:

- a) operai; equiparati - intermedi
- b) impiegati
- c) quadri

Sono compresi anche i lavoratori dipendenti aventi le sopraccitate qualifiche e contratto di apprendista o contratto di somministrazione.

Con riferimento ai lavoratori con qualifica di apprendista l'integrazione salariale in deroga è utilizzabile anche in parallelo agli strumenti ordinari (CIGO e CIGS), come precisato dalla risposta ad interpello n. 52/2009 del Ministero del Lavoro.

In questo caso nella domanda di CIG in deroga l'impresa dovrà indicare la propria tipologia (A o B), tenendo conto che per gli apprendisti ed i lavoratori in somministrazione è previsto comunque una durata massima di CIG in deroga di 180 giorni lavorativi a prescindere dalla tipologia dell'impresa richiedente.

3. Durata del trattamento di integrazione salariale in deroga

Per i lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella tipologia A), compresi anche gli apprendisti dipendenti di imprese che hanno in essere o intendono attivare una procedura di CIGO o CIGS, ed i lavoratori in somministrazione, la durata massima del periodo di integrazione salariale è di 180 giorni lavorativi, anche non continuativi, e comunque non oltre il 31.12.2009. Il calcolo di tale periodo verrà effettuato sulle singole giornate di effettiva sospensione di lavoro. Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell'attività lavorativa.

Per i lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella tipologia B), esclusi gli apprendisti ed i lavoratori in somministrazione, la durata massima del periodo di integrazione salariale è fino al 31.12.2009.

4. Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga

4.1. Consultazione Sindacale

Le imprese che intendano accedere alla CIG in deroga devono avviare la procedura di consultazione sindacale comunicando alla RSU o RSA aziendale, ovvero, in mancanza, ai sindacati provinciali di categoria, la durata presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG.

Tale comunicazione deve essere inoltrata alle organizzazioni sindacali almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione (contestualmente alla comunicazione scritta di sospensione/riduzione al dipendente, v. par. 7).

L'azienda interessata deve quindi procedere alla stipula del verbale di accordo con almeno una delle rappresentanze sindacali convocate. Per la sottoscrizione del verbale di accordo ai fini della concessione di CIG in deroga è possibile utilizzare lo schema allegato del presente documento. E' possibile presentare anche un verbale di accordo redatto secondo un diverso schema purché siano richiamati tutti i dati di quello allegato al presente documento.

La consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. 164/1975 per le richieste di CIG in deroga, secondo lo schema allegato all'accordo quadro del 30.04.09, deve concludersi con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di almeno una delle Rappresentanze Sindacali convocate entro 15 giorni dalla data di invio della convocazione per la consultazione sindacale da parte dell'impresa richiedente, o, in caso di periodo di sospensione e/o riduzione inferiore a 15 giorni, entro il periodo di sospensione e/o riduzione richiesto.

Qualora entro 15 giorni dall'invio della convocazione non si sia realizzata la consultazione con la sottoscrizione del verbale di accordo, ed in assenza di motivazione scritta circa la mancata sottoscrizione da parte della/e Organizzazione/i Sindacale/i, l'impresa può presentare domanda di CIGS in deroga allegando alla domanda copia della convocazione e della documentazione comprovante l'invio e la data dello stesso. In questo caso le domande sono

valutate da uno specifico Gruppo di Lavoro costituito presso la Regione Toscana al fine di un esame delle stesse, individuando possibili soluzioni ed adoperandosi per il raggiungimento dell'accordo territoriale.

Al termine del percorso individuato dal Gruppo di Lavoro, ove entro 15 giorni non sia stato raggiunto l'accordo territoriale, la Provincia convoca le parti per l'esame congiunto. Nei successivi 15 giorni dalla convocazione, la Provincia deve far pervenire alla Regione Toscana l'esito dell'incontro. Nel caso in cui all'incontro in Provincia non si presenti l'azienda o chi la rappresenta la domanda si ritiene respinta. Nel caso in cui non si presenti alcuna organizzazione sindacale la domanda verrà comunque accolta, anche se priva di verbale di accordo.

Si precisa che la valutazione del Gruppo di Lavoro non sostituisce in alcun modo l'accordo sindacale a livello territoriale.

4.2. Presentazione domanda

Una volta esaurita la procedura di consultazione sindacale di cui sopra, il datore di lavoro interessato invia la domanda alla Regione Toscana.

A tal fine la Regione Toscana ha approntato la procedura informatica per consentire la trasmissione delle domande di CIG in deroga, che si trova all'interno del sistema CO Toscana al seguente indirizzo: <https://webs.rete.toscana.it/CigInDeroga>.

Al termine della compilazione on-line, il sistema produce la stampa dei modelli (domanda di CIG e dichiarazioni di disponibilità) come risultanti dalla procedura di inoltramento.

La domanda così stampata, con apposta marca da bollo da € 14,62, dovrà essere firmata ed inviata a mezzo raccomandata A/R a:

Regione Toscana
Settore Lavoro
Via Pico della Mirandola 24
50132 Firenze

Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni di disponibilità, come risultanti dalla stampa della compilazione della domanda on-line, sottoscritte dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro ad una eventuale offerta di lavoro o di riqualificazione professionale, ed il verbale di accordo sindacale (vedi punto 4.1)

Nel caso in cui l'imposta di bollo venga assolta in modo virtuale, l'invio della domanda è assolto con la compilazione on-line della stessa, mentre le dichiarazioni di disponibilità, come risultanti dalla stampa della compilazione della domanda on-line, debitamente sottoscritte, ed il verbale di accordo sindacale, dovranno essere inoltrati, previa scannerizzazione, per via telematica attraverso la procedura.

In entrambi i casi l'impresa avrà cura di conservare gli originali degli allegati (dichiarazioni di disponibilità dei lavoratori e verbale di accordo).

La compilazione della domanda on-line è obbligatoria, pena la non ricevibilità della stessa, a far data dal 20.07.09.

Per accedere al servizio di [CigInDeroga](#) è necessario un [Certificato digitale \(smart card\)](#) fornito da un Ente Certificatore.

UTENTI GIÀ REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Gli utenti già registrati al sistema di ComunicazioniOnLine, inseriscono la smart card e accedono direttamente alla procedura per le domande Cig in deroga cliccando su Utente Registrato.

UTENTI NON REGISTRATI AL SISTEMA ComunicazioniOnLine

Chi non è ancora registrato dovrà cliccare su Registrazione Utente utilizzando un Certificato Digitale (smart card).

In tal modo l'utente (soggetto responsabile delle domande) dovrà registrarsi al sistema immettendo le proprie generalità, l'azienda o le aziende per le quali vuole operare e gli eventuali collaboratori da abilitare all'invio delle domande di Cig in deroga. La procedura consentirà al soggetto responsabile di scegliere se l'accesso dei propri collaboratori dovrà avvenire con smart card o attraverso utente e password. Effettuata la registrazione, gli utenti saranno riconosciuti dal sistema e potranno quindi procedere all'invio delle domande.

4.2.1. Termini di presentazione

In caso di richiesta con pagamento diretto da parte di INPS, il termine di presentazione della domanda di CIG in deroga è di 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

Nel caso di pagamento a conguaglio la domanda dovrà essere inoltrata, secondo quanto previsto dall'accordo quadro del 30.04.09, entro la fine del periodo di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro.

Per data di presentazione si intende:

- nel caso di inoltro della domanda in bollo a mezzo raccomandata A/R, compresi gli allegati, la data di invio della raccomandata

- nel caso di inoltro telematico della domanda con bollo virtuale, compresi gli allegati, la data di effettuazione di tale inoltro

5. Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande saranno valutate e autorizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa dall'ufficio Regione Toscana - Settore Lavoro, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse alla Regione Toscana.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego della stessa verrà inviata all'impresa richiedente o al referente per la domanda indicata sulla stessa, nonché all'INPS Regionale.

A far data dal 15 novembre 2009 saranno ritenute inammissibili e, quindi, dovranno essere ripresentate con nuova marca da bollo le domande che:

- 1) utilizzano modulistica diversa da quella regionale derivante dalla stampa della procedura on-line;
- 2) sono prive delle dichiarazioni d'immediata disponibilità dei lavoratori o portano a corredo dichiarazioni d'immediata disponibilità difformi dal modello approvato dalla DGR 663/2009;
- 3) non indicano o non indicano in modo corretto le unità aziendali coinvolte o non coinvolte dalla CIG in deroga;
- 4) pervengono esclusivamente in formato cartaceo senza l'obbligatoria presentazione on-line.

E' fatta salva la data di presentazione della domanda (vedi par. 4.2.1) al fine di evitare il maturarsi di scadenze in pregiudizio ai lavoratori.

Sia nel caso di domande ritenute inammissibili, sia nel caso di domande incomplete o inesatte, a fronte di specifica richiesta da parte della Regione Toscana, l'impresa è tenuta a far

pervenire le informazioni/documentazioni mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

Per le domande errate presentate alla Regione Toscana sino alla data del 15 novembre 2009, l'impresa è tenuta a far pervenire alla Regione, a fronte di specifica richiesta da parte di quest'ultima, e senza apposizione di nuova marca da bollo, le informazioni/documentazioni mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, inviata a mezzo raccomandata A/R. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, qualora non siano pervenute le integrazioni dovute, la domanda si ritiene respinta.

6. Comunicazione all'INPS e pagamento

Sulla base della convenzione tra la Regione Toscana e l'Inps Regionale Toscana, la Regione Toscana - Settore Lavoro trasmette all'Inps l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza di quest'ultimo.

Una volta ricevuta l'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga da parte della Regione Toscana le imprese devono presentare domanda di pagamento ad INPS, secondo la modulistica e le modalità da questo predisposte.

7. Obblighi del lavoratore e dell'impresa

Ai sensi del comma 10 dell'art. 19 della legge 2 del 28 gennaio 2009, il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo determina la perdita del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il proprio diritto all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, il lavoratore destinatario di tali trattamenti deve recarsi al Centro per l'Impiego competente per domicilio, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale toscano, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando copia della comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa, entro 48 ore dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici), pena la decadenza dal diritto di percepire il trattamento di integrazione salariale.

Per i lavoratori che sono in sospensione/riduzione tra il 01/07/2009 ed il 30/08/2009, è previsto che tale obbligo possa essere assolto anche oltre le 48 ore di norma previste, ma comunque non oltre il 31/08/2009.

I lavoratori il cui periodo di sospensione/riduzione inizia a far data dal 30/08/2009 in poi devono presentarsi al Centro per l'Impiego entro 48 ore dall'inizio della Cig in deroga, come sopra descritto.

Pertanto, l'impresa che ha fatto richiesta di CIG in deroga o intende avviare la procedura è tenuta a dare comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa o riduzione dell'orario di lavoro ai dipendenti interessati, secondo il fac-simile allegato al presente vademecum, almeno una settimana prima dell'inizio del periodo di sospensione/riduzione.

Tale comunicazione deve essere presentata in copia dal lavoratore posto in cassa integrazione nel momento in cui lo stesso si reca presso il Centro per l'Impiego competente.

L'impresa ha l'obbligo di curare la conservazione dell'originale di tale comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.

La mancata presentazione al Centro per l'Impiego da parte del lavoratore posto in CIG in deroga viene considerata come rifiuto ad un percorso di riqualificazione professionale o ad un lavoro congruo, ed il lavoratore perderà pertanto il diritto all'erogazione del trattamento di integrazione salariale.

8. Interventi di politica attiva per i lavoratori in Cig in deroga

Come disposto dalla "Linee guida per l'attuazione del Programma di interventi anti-crisi POR FSE 2007-2013" (DGR 569/09), i Centri per l'Impiego sono titolari della gestione degli interventi di riqualificazione professionale e, in generale, di politica attiva del lavoro.

Per tutti i lavoratori posti in CIG in deroga, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale tra lavoratore e Centro per l'Impiego prevedrà un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato; in particolare, gli interventi dovranno essere articolati e personalizzati in ragione dell'effettiva durata e distribuzione temporale della CIG in deroga.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203, dell'art. 19 comma 9/bis della legge 2/2009 e dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni il 12 febbraio 2009.

SCHEMA VERBALE DI ACCORDO

Addi _____ in _____ , presso _____

si sono riuniti:

- per l'impresa in persona di _____

- per l'ass. datoriale in persona di _____

- per le OO.SS. in persona di _____

L'incontro è finalizzato all'esame della comunicazione formulata dall'impresa _____

_____ con sede legale in _____

via _____ codice fiscale _____

appartenente al settore _____ .

Conformemente a quanto previsto dall'accordo quadro sottoscritto tra la Regione Toscana e le Parti Sociali per l'erogazione della CIG in deroga in Toscana sottoscritto in data 30/04/2009, le parti, esaminata la situazione aziendale ed il seguente programma di gestione del personale interessato: _____

Le parti si danno atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ed esprimono parere favorevole alla prevista sospensione dell'attività produttiva (ovvero riduzione dell'orario di lavoro) con richiesta di intervento di CIG in deroga per l'unità produttiva sita in _____ per il periodo dal _____ al _____ in favore di n. ____ dipendenti sospesi a zero ore / ovvero a con orario ridotto per un periodo, anche non continuativo, della durata massima di 180 giorni per ciascun lavoratore.

Letto, firmato e sottoscritto

- per l'impresa _____

- per l'ass. datoriale _____

- per le OO.SS. _____

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTERVENTO DELLA CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

Impresa _____
Sede Legale _____
CF _____

Al Sig./Sig.ra _____
[Indirizzo] _____

Con la presente sono a comunicarLe la Sua α sospensione e/o α riduzione dall'attività lavorativa quale dipendente dell'impresa _____, unità produttiva di via _____, Comune di _____ (Provincia) per i sottoelencati periodi:

Dal	Al	N. giorni	N. ore	Sospensione o riduzione

Per i sopracitati periodi l'impresa presenterà domanda di CIG in deroga alla Regione Toscana.

Le comunico inoltre che, ai sensi della L. 2/2009, art. 19, comma 10, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Al fine di poter mantenere il Suo diritto all'erogazione della CIG in deroga per i sopraindicati periodi, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, dovrà recarsi al Centro per l'Impiego competente per domicilio, o nel caso in cui tale Centro per l'Impiego si trovi fuori dal territorio regionale toscano, al Centro per l'Impiego della Provincia in cui si trova l'unità produttiva presso la quale lavora, presentando la comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa, entro 48 ore dall'inizio dell'effettiva sospensione/riduzione dell'orario di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici).

Per i lavoratori che sono in sospensione/riduzione tra il 01/07/2009 ed il 30/08/2009, è previsto che tale obbligo possa essere assolto anche oltre le 48 ore previste di norma ma comunque non oltre il 31/08/2009.

I lavoratori il cui periodo di sospensione/riduzione inizia a far data dal 30/08/2009 in poi devono presentarsi al Centro per l'Impiego entro 48 ore dall'inizio della Cig in deroga, come sopra descritto.

Secondo quanto disposto dalla Regione Toscana la mancata presentazione al Centro per l'Impiego nei tempi sopra indicati sarà considerata come rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, e comporta pertanto la decadenza del diritto all'erogazione del trattamento di cassa integrazione.

Data

Firma del legale rappresentante
dell'impresa

Firma del lavoratore per ricevuta

L'impresa ha l'obbligo di curare la conservazione dell'originale della presente comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.